



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E
DELLE STRUTTURE PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE
AI SENSI DELLA L.142/1990, DEL D.LGS 112/1998, DELLA L. 225/1992, DELLA
L.R. 44/2000, DELLA L.R. 7/2003 E RELATIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI.

Indice

CAPO I – Finalità ed ambito di applicazione	pag.4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag.4
Capo II – Autorità del sistema provinciale di Protezione Civile	pag.4
Art 2 – Il Presidente della Provincia	pag.4
Capo III – Organi e Strutture	pag.5
Art. 3 – Organi e Strutture provinciali di Protezione Civile	pag.5
Capo IV – Il Comitato Provinciale di Protezione Civile	pag.6
Art. 4 - Funzioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile	pag.6
Art. 5 - Composizione del Comitato Provinciale di Protezione Civile	pag.9
Art. 6 – Istituzione del Comitato Provinciale di Protezione Civile	pag.10
Art. 7 – Convocazione del Comitato Provinciale di Protezione Civile	pag.11
Art. 8 - Durata del Comitato Provinciale di Protezione Civile	pag.12
CAPO V – L’Unità di Crisi Provinciale	pag.13
Art. 9 - Unità di Crisi Provinciale	pag.13
Art. 10 – Coordinamento dell’Unità di Crisi Provinciale	pag.19
Art. 11 – Composizione dell’Unità di Crisi Provinciale	pag.20
Art. 12 – Istituzione dell’Unità di Crisi Provinciale: nomina dei componenti	pag.21
Art. 13 – Modalità di attivazione dell’Unità di Crisi Provinciale	pag.21
CAPO VI – I Centri Operativi Misti (C.O.M.)	pag.23
Art. 14 - Centri Operativi Misti (C.O.M.)	pag.23
Art. 15 - Istituzione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.)	pag.24
Art. 16 - Composizione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.)	pag.27

Art. 17 – Compiti dei Centri Operativi Misti (C.O.M.)	pag.28
Art. 18 – Modalità di attivazione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.)	pag.29
CAPO VII – Il Servizio Provinciale di Protezione Civile	pag.30
Art. 19 – Servizio provinciale di Protezione Civile	pag.30
Art. 20 – Sala Operativa provinciale	pag.34
Art. 21 – Sala Radiocomunicazioni provinciale	pag.35
CAPO VIII – Settori provinciali che concorrono alle attività di protezione civile	pag.35
Art. 22 – Settori provinciali che concorrono alle attività di protezione civile	pag.35
CAPO IX – Volontariato di Protezione Civile	pag.36
Art. 23 – Le organizzazioni di volontariato di protezione civile	pag.36
Art. 24 – Il Coordinamento provinciale volontari di protezione civile	pag.37
Art. 25 – Attivazione ed impiego delle organizzazioni di volontariato di PC	pag.38
CAPO X – Disposizioni finali	pag.38
Art. 26 – Pubblicità del Regolamento	pag.38
Art. 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni	pag.39
Art. 28 – Rinvio	pag.39
Art.29 – Trattamento economico Organi di protezione civile	pag.39
APPENDICE – Riferimenti normativi	pag.40

CAPO I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1 - La Provincia di Cuneo, quale Ente di coordinamento territoriale, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitele dalla L. 225/1992, dal D.Lgs 112/1998, dalla L.R. 44/2000 e dalla L.R. 07/2003 e relativi Regolamenti attuativi, assicura lo svolgimento in ambito provinciale delle attività di Protezione Civile dotandosi di Organi e Strutture Provinciali di Protezione Civile, a carattere permanente.

2 - Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile provinciali; le prescrizioni che seguono si applicano integralmente per regolamentare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli Organi e delle Strutture di nomina della Provincia di Cuneo.

3 – Il presente Regolamento dovrà essere approvato con apposita Delibera del Consiglio provinciale.

Capo II – AUTORITÀ DEL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 2

(Il Presidente della Provincia)

1 - Il Presidente della Provincia è Autorità di Protezione Civile in ambito provinciale.

2 - Il Presidente della Provincia garantisce, avvalendosi degli Organi e delle Strutture provinciali di Protezione Civile, il corretto svolgimento di tutte le attività di protezione civile attribuite alla competenza della Provincia.

3 – Al verificarsi dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della Provincia assume il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, previsti per fronteggiare gli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b) della L. 225/92, provvedendo a porre in essere gli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4 - Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati in via ordinaria con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione della Provincia, il Presidente chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta Regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità provinciale di protezione civile.

5 - In presenza di attività previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art.2, comma 1, lettera c) della L. 225/92 ed attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, il Presidente della Provincia assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'Autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

6 - Il Presidente dispone l'attivazione del Comitato Provinciale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi provinciale di cui ai successivi Capo IV e Capo V del presente Regolamento.

Capo III – ORGANI E STRUTTURE

Art. 3

(Organi e Strutture provinciali di Protezione Civile)

Ai sensi dell'art.15 della L.R.07/2003 e degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale 8/R recante la "Disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile":

1 - Sono Organi provinciali di Protezione Civile:

- a) il Comitato Provinciale di Protezione Civile
- b) l'Unità di Crisi Provinciale

2 - Sono Strutture provinciali di Protezione Civile:

- c) il Servizio provinciale di Protezione Civile ed annesse sale operative
- d) l'insieme dei Settori dell'Amministrazione provinciale che possono concorrere alle attività di protezione civile

3 - Sono Strutture provinciali di supporto:

- e) i Centri Operativi Misti (C.O.M.) e le eventuali Unità di Crisi.
- f) il Coordinamento volontari di Protezione Civile della Provincia di Cuneo.

4 – Gli Organi e le Strutture provinciali di Protezione Civile si avvalgono dell'impiego del Volontariato di protezione civile e possono inoltre avvalersi, anche attraverso specifici protocolli d'intesa o convenzioni, di tutti i soggetti necessari al pieno e corretto svolgimento delle azioni di previsione, di prevenzione, di soccorso e di ritorno alla normalità, utilizzabili nel campo della Protezione Civile.

CAPO IV – IL COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

(Funzioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile)

1 - Il Comitato Provinciale di Protezione Civile è un Organo permanente, consultivo e propositivo a supporto dell'Autorità provinciale, con compiti di indirizzo e di verifica per garantire lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività di protezione civile.

2 – Il Comitato Provinciale di Protezione Civile garantisce lo svolgimento ed il coordinamento delle attività specificate agli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 7/2003, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione della protezione civile.

3 – A supporto dell'esercizio delle funzioni che competono all'Autorità di protezione civile, il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, fornisce direttive, individua obiettivi e strategie, definendo indirizzi sia in riferimento alla fase di previsione e prevenzione, sia in riferimento alla fase di gestione e superamento dell'emergenza.

I principali compiti del Comitato Provinciale di Protezione Civile risultano quindi essere i seguenti:

- a) aggiornamento del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- b) nella sua composizione completa (membri permanenti di diritto e membri permanenti effettivi, di cui al successivo art.5) ed in collaborazione con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo formula proposte ed osservazioni in ordine ai contenuti, alla redazione, all'approvazione ed all'attuazione del Piano Provinciale di Emergenza, proponendone l'adozione;
- c) coordinamento, di concerto con la Prefettura, degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite nonché attuazione degli interventi in vista e/o al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/1992, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici volte a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/1992;
- e) organizzazione di appositi corsi di formazione per i volontari di protezione civile e per il personale provinciale impiegato con compiti di protezione civile;
- f) vigilanza sull'adozione da parte dei Comuni dei Piani comunali e intercomunali di protezione civile.

4 - In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 225/1992, il Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura il passaggio

della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

5 – In base agli artt. 3 e 6 del Regolamento n.7/R della L.R.07/2003, il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi ed il Piano di Emergenza Provinciale, prima della loro approvazione, devono essere sottoposti al parere consultivo del Comitato Provinciale di Protezione Civile nella sua composizione completa (membri di diritto e membri permanenti, di cui al successivo art. 5).

Lo stesso Comitato può avvalersi per la formulazione dei pareri menzionati, anche dell'Unità di Crisi Provinciale.

6 – Per l'esecuzione dei suoi compiti il Comitato Provinciale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Provinciale, strutturata per funzioni di supporto, quale elemento di sostegno tecnico alle decisioni.

Si avvale inoltre del supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo e, per quanto riguarda gli aspetti legati alla comunicazione, della funzione mass-media e informazione dell'Unità di Crisi.

7 – Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, qualora se ne ravvisi la necessità, può avvalersi dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) e delle eventuali Unità di Crisi per la gestione decentrata dell'emergenza.

8 – All'interno del Comitato possono essere costituite apposite Commissioni di Studio per l'analisi di tematiche specifiche.

9 – Al fine di assicurare il migliore svolgimento dei compiti che la legge assegna al Comitato, la Giunta Provinciale, con suo provvedimento, può disporre forme di collaborazione con uffici o servizi dell'Amministrazione, indicandone contestualmente le modalità e gli aspetti organizzativi, ivi compresi l'utilizzo di particolari strumentazioni.

10 – Il Comitato Provinciale di protezione civile provvede ad organizzare periodiche esercitazioni nelle quali devono essere coinvolti gli organi e le strutture citate nel presente Regolamento.

Art. 5

(Composizione del Comitato Provinciale di Protezione Civile)

1 – In base ai disposti della L.R. 07/2003 ed ai suoi regolamenti attuativi, il Comitato Provinciale di Protezione Civile è presieduto dal Presidente della Provincia nella composizione di seguito indicata.

2 - Del Comitato provinciale fanno parte quali membri permanenti di diritto (Comitato provinciale ristretto di Protezione Civile):

- a) il Presidente della Provincia o suo delegato che lo convoca e lo presiede
- b) Il Prefetto o suo rappresentante
- c) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo rappresentante
- d) un rappresentante della Regione Piemonte - Settore Protezione Civile
- e) l'Assessore provinciale alla Protezione Civile
- f) il Direttore Generale della Provincia di Cuneo
- g) il Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo
- h) il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo

3 - Del Comitato provinciale fanno parte quali membri permanenti effettivi (Comitato provinciale allargato di Protezione Civile):

- i) un rappresentante della Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo
- j) un rappresentante del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana
- k) Direttore della Centrale Operativa del 118 per la Provincia di Cuneo o suo delegato
- l) un rappresentante dell'ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Cuneo
- m) un rappresentante per ogni ASL presente sul territorio provinciale
- n) un rappresentante del S.A.S.P. – Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

- o) un rappresentante del Coordinamento provinciale Volontari di protezione civile
- p) un rappresentante dei Comuni sede di COM (designato dai Sindaci dei Comuni sede di COM)
- q) un rappresentante delle Comunità Montane (designato dai Presidenti delle Comunità Montane cuneesi).

4 – Il Presidente del Comitato Provinciale di Protezione Civile potrà richiedere al Prefetto la designazione di uno o più rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, del Corpo Forestale dello Stato e di altri Enti Statali di cui sia valutata congiuntamente l'opportunità della presenza.

5 - Ove richiesto dai lavori, dagli argomenti da trattare o dalla situazione in atto, il Presidente potrà invitare alle sedute del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di altri soggetti Istituzionali non menzionati in precedenza, i rappresentanti di gruppi ed associazioni di volontariato, i rappresentanti di Aziende erogatrici di servizi essenziali, nonché persone qualificate la cui specifica attività, esperienza e competenza siano ritenute utili ai fini della soluzione di particolari problemi contingenti.

Art. 6

(Istituzione del Comitato Provinciale di Protezione Civile)

1 – Con l'entrata in vigore del presente regolamento (cfr art.27, comma 1), la Provincia provvede a richiedere agli Enti, Organismi Istituzionali, Gruppi ed Associazioni di volontariato la designazione dei loro rappresentanti e, successivamente, ogni qual volta si ricostituisca il Comitato.

2 – Ricevute le designazioni dei rappresentanti indicati al precedente articolo, la Giunta provinciale prenderà atto della nomina dei componenti il predetto Comitato sulla base della composizione di cui al precedente art.5 commi 2 e 3.

3 - Nel caso in cui l'Ente o i soggetti interessati non segnalino al Presidente del Comitato il nominativo del proprio rappresentante entro i termini previsti e, successivamente, ogni qual volta si ricostituisca il Comitato, il rappresentante verrà individuato direttamente nel legale rappresentante dell'Ente o dell'Organismo interessato.

Art. 7

(Convocazione del Comitato Provinciale di Protezione Civile)

1 - Il Comitato Provinciale di Protezione Civile si riunisce, in forma plenaria, almeno una volta nel corso dell'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti il Comitato di Protezione Civile ristretto.

2 – Il Comitato Provinciale di Protezione Civile si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.4 del presente Regolamento.

3 – Secondo quanto disposto dal “Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”, approvato con DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578, in caso di LIVELLO DI CRITICITA' 2 (criticità moderata) per rischio idrogeologico ed idraulico/nevicate e rischio valanghe, derivante dall'emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Piemonte di un bollettino di allerta meteoidrologica o nivologico per rischio valanghe, il Servizio di Protezione Civile della Provincia informa il Presidente del Comitato, o suo delegato, il quale **deciderà circa la convocazione del Comitato ristretto e l'eventuale attivazione dell'Unità di Crisi**, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

4 – Secondo quanto disposto dal “Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”, approvato con DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578, in caso di LIVELLO DI CRITICITA' 3 (criticità elevata) per rischio idrogeologico ed idraulico/nevicate e rischio valanghe, derivante

dall'emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Piemonte di un bollettino di allerta meteoidrologica o nivologico per rischio valanghe, il Presidente del Comitato o suo delegato, informato da parte del Servizio provinciale di Protezione Civile, **convoca il Comitato ristretto ed attiva l'Unità di Crisi**, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

Sulla base dell'evoluzione della situazione in atto, ai fini della gestione dell'emergenza, il Presidente del Comitato valuterà l'allargamento della convocazione anche ai membri permanenti effettivi (Comitato allargato).

5 – In presenza di una situazione di criticità derivante da rischi naturali o antropici che richiedono un'azione coordinata di interventi di protezione civile a livello provinciale, il Presidente del Comitato, informato da parte del Servizio provinciale di Protezione Civile, deciderà circa la convocazione del Comitato ristretto e l'eventuale attivazione dell'Unità di Crisi, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

6 - Per l'espletamento delle ordinarie funzioni consultive e di indirizzo, il Comitato è convocato dal Presidente, o suo delegato, con lettera raccomandata o a mezzo fax, con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data stabilita.

7 – In caso di emergenza il Comitato sarà convocato per la via telefonica a cui seguirà convocazione a mezzo fax.

Art. 8

(Durata del Comitato Provinciale di Protezione Civile)

1 - Il Comitato Provinciale di Protezione Civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo del Consiglio Provinciale ed opera sino alla nomina del nuovo Comitato.

2 - Il Presidente della Provincia cessa dalle funzioni di presidente del Comitato al termine del mandato e viene sostituito, di diritto, dal nuovo Presidente eletto il quale ne assume immediatamente le funzioni.

CAPO V – L'UNITÀ DI CRISI PROVINCIALE

Art. 9

(Unità di Crisi Provinciale)

1 - Per l'espletamento dei compiti di cui agli artt.13 e 15 della L.R. 07/2003, il Comitato Provinciale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva che in emergenza, al fine di assicurare nell'ambito del proprio territorio la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso.

2 - L'unità di Crisi Provinciale è composta dai rappresentanti delle componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio della Provincia di Cuneo che dovranno individuare le strategie d'intervento per il superamento dell'emergenza, razionalizzare le risorse disponibili e garantire il coordinamento delle attività operative.

3 - L'unità di Crisi Provinciale è strutturata secondo le seguenti Funzioni di Supporto (definite dal Metodo Augustus), che rappresentano l'organizzazione delle singole risposte che occorre dare alle diverse esigenze operative durante l'emergenza.

La gestione delle Funzioni di Supporto è affidata ai referenti gestionali individuati nell'organico dei Settori dell'Amministrazione provinciale che concorrono all'attività di emergenza, per quanto di competenza della stessa Amministrazione ed ai soggetti esterni per le competenze non presenti internamente.

1) Funzione Strutture Operative S.A.R. (Search and Rescue)

Mansioni attribuite: coordinamento delle strutture operative che dipendono direttamente dallo Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Corpo Forestale dello Stato, etc.).

Referente gestionale esterno:

- Funzionario Prefettura - UTG di Cuneo

2) Funzione Trasporto, Circolazione e Viabilità

Mansioni attribuite: coordinamento circa l'organizzazione della movimentazione di materiali vari, il trasferimento di mezzi, l'ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga, la gestione della viabilità nelle aree a rischio, la regolamentazione degli afflussi dei soccorsi e gli interventi per il ripristino della viabilità.

Referente gestionale interno:

- Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Viabilità

3) Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Mansioni attribuite: gestione di tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il Responsabile coordina le attività svolte dai referenti della Sanità pubblica e veterinaria (ASL, 118 e CRI) e delle Organizzazioni del Volontariato che operano nel settore sanitario, sia in tempo di pace che in emergenza.

Referenti gestionali esterni:

- rappresentante 118 Centrale Operativa della Provincia di Cuneo
- rappresentante C.R.I. Comitato provinciale di Cuneo
- rappresentante A.S.L. competenti

4) Funzione Materiali Pericolosi e Soccorso Tecnico Urgente

Mansioni attribuite: coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali (soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni, di rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche o di altra pubblica calamità).

Controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose presenti principalmente presso stabilimenti industriali (rischio industriale e incidente rilevante).

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco opera quale componente fondamentale e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'art.1 del D.Lgs. n.139/2006, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Referente gestionale esterno:

- Funzionario del Comando provinciale VVF

5) Funzione Volontariato

Mansioni attribuite: redazione di un quadro sinottico delle risorse in termini di materiali, mezzi, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività

svolte dalle organizzazioni al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in coordinamento con le altre funzioni.

Organizzazione di interventi in emergenza di competenza o delegati al volontariato di protezione civile.

Referenti gestionali esterni:

- rappresentante Coordinamento Volontari di Protezione Civile della Provincia di Cuneo
- rappresentante dei gruppi AIB

6) Funzione Tecnica e di Pianificazione

Mansioni attribuite: gestione di un archivio informatizzato dei data-base cartografici e dei servizi, elaborazione delle cartografie tematiche e degli scenari nelle scale opportune con dettaglio a livello provinciale.

Mantenimento e coordinamento dei rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche cui è richiesta un'analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato, organizzazione, gestione, analisi e valutazione delle reti di monitoraggio in ambito provinciale, aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti.

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile
- Area Funzionale del Territorio

7) Funzione Mass-Media ed Informazione

Mansioni attribuite: coordinamento, nel periodo ordinario, delle attività di informazione alla popolazione sul rischio a cui è esposto il territorio.

Predisposizione delle comunicazioni in fase di emergenza, da trasmettere al Comitato Provinciale di Protezione Civile per la successiva divulgazione, concordando e programmando gli incontri con i giornalisti.

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile
- Ufficio Stampa della Provincia di Cuneo

8) Funzione Servizi Essenziali

Mansioni attribuite: attività di raccordo con gli Enti gestori pubblici e privati di reti erogatrici di servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas, Aziende Municipalizzate, smaltimento rifiuti) per un costante aggiornamento della situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione.

Prenderanno parte all'attività della Funzione i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio provinciale la cui presenza nella Sala Operativa Provinciale sia ritenuta indispensabile in considerazione dell'evoluzione dell'evento in atto.

L'impiego del personale e dei mezzi necessari al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell'Ente di gestione competente.

Per servizio essenziale è da intendersi anche l'attività scolastica.

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile

- Area Lavori Pubblici
- Area Funzionale del Territorio
- Area Servizi Interni
- Area Agricoltura
- Area Servizi alla Persona

Referenti gestionali esterni:

- ATO 4 Cuneese
- Gestori

9) Funzione Telecomunicazioni

Mansioni attribuite: coordinamento delle attività volte a garantire la funzionalità delle comunicazioni alternative di emergenza (reti radio).

Per la funzionalità delle telecomunicazioni, prenderanno parte all'attività della Funzione i rappresentanti dei gestori della telefonia voce/fax/mobile presenti sul territorio provinciale la cui presenza nella Sala Operativa Provinciale sia ritenuta indispensabile.

L'impiego del personale e dei mezzi necessari al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell'Ente di gestione competente.

Gestione tecnica volta a garantire la funzionalità delle linee dati e degli accessi alla rete Internet per tutta la durata dell'attività in Sala Operativa.

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile
- Area Lavori Pubblici
- Area Funzionale del Territorio
- Area Servizi Interni
- Area Agricoltura
- Area Servizi alla Persona

Referente gestionale esterno:

- A.R.I.

10) Funzione Materiali e Mezzi

Mansioni attribuite: definizione di un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazioni di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi presenti sul territorio (sia appartenenti a Forze Istituzionali, Enti Pubblici che a Ditte private e associazioni di volontariato), prevedendo per ogni risorsa il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento.

In emergenza, nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello provinciale, i referenti gestionali della funzione supportano il Presidente della Provincia nella richiesta alla Regione Piemonte o al Dipartimento della Protezione Civile di attivazione di risorse aggiuntive.

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile
- Area Lavori Pubblici
- Area Funzionale del Territorio
- Area Servizi Interni

- Area Agricoltura
- Area Servizi alla Persona

Referente gestionale esterno:

- Unione Industriale della Provincia di Cuneo

11) Funzione Censimento Danni a persone e cose

Mansioni attribuite: supporto ai lavori dell'Unità di Crisi circa la valutazione della situazione complessiva determinatasi a seguito dell'evento in ordine all'aggiornamento dello scenario del danno causato a persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile
- Area Lavori Pubblici
- Area Funzionale del Territorio
- Area Servizi Interni
- Area Agricoltura
- Area Servizi alla Persona

Referenti gestionali esterni:

- Funzionario del Comando provinciale VVFF
- Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo
- ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Cuneo

12) Funzione Enti Locali

Mansioni attribuite: mantenimento dei contatti con i rappresentanti degli Enti locali interessati dall'evento, per contribuire a realizzare il complesso di attività necessarie al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

Referenti gestionali interni:

- Servizio di Protezione Civile
- Area Lavori Pubblici
- Area Funzionale del Territorio
- Area Servizi Interni
- Area Agricoltura
- Area Servizi alla Persona

Referente gestionale esterno:

- Prefettura - UTG di Cuneo

13) Funzione Assistenza alla Popolazione, logistica evacuati e zone ospitanti

Mansioni attribuite: l'assistenza alla popolazione è prerogativa del piano di emergenza comunale, la funzione consisterà dunque nel supporto ai Sindaci per lo svolgimento di tale attività.

Nel periodo ordinario, i referenti gestionali della Funzione acquisiscono informazioni in merito al patrimonio abitativo, all'ubicazione ed alla ricettività delle aree di ricovero della popolazione per garantire, in emergenza, un'adeguata ed immediata assistenza.
Referente gestionale esterno:

- C.R.I. Comitato provinciale di Cuneo

14) Funzione Coordinamento Centri Operativi Misti

Mansioni attribuite: attività di collegamento con i Centri Operativi Misti decentrati per la gestione dell'evento calamitoso e per stabilire gli interventi d'emergenza.

Referente gestionale esterno:

- Prefettura - UTG di Cuneo

4 - I Referenti gestionali delle Funzioni di Supporto agiscono in autonomia in relazione alle attività legate all'ambito di competenza di ogni funzione, sotto il coordinamento e la supervisione del Coordinatore dell'Unità di Crisi Provinciale.

Nell'ordinario i Referenti gestionali delle Funzioni di Supporto curano l'aggiornamento periodico dei dati e delle procedure relativi al proprio settore nell'ambito del piano di emergenza provinciale.

Per le Funzioni di Supporto i cui Referenti sono individuati internamente all'Amministrazione, il Servizio di Protezione Civile sostituisce quest'ultimi nell'aggiornamento dei dati e delle procedure.

5 - I Dirigenti Provinciali, in relazione alla natura dell'emergenza e ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno essere allertati per operare nell'Unità di Crisi Provinciale sotto la direzione unitaria del Coordinatore, anche per attività esercitative che potranno comportare l'attivazione dell'Unità di Crisi Provinciale.

6 - Il Presidente della Provincia, in qualità di Autorità di protezione civile, ed il Dirigente del Servizio di Protezione Civile provinciale, in qualità di Coordinatore dell'Unità di Crisi, hanno la facoltà, qualora venga ravvisata la necessità, di invitare ai lavori dell'Unità di Crisi membri qualificati aggiuntivi - quali rappresentanti di Enti, Organismi Istituzionali, rappresentanti di gruppi ed associazioni dei volontari, rappresentanti di Aziende fornitrici di servizi essenziali - le cui specifiche attività,

esperienze e competenze siano ritenute utili ai fini della soluzione di particolari problemi contingenti.

7 - L'Unità di Crisi Provinciale assicura, per il tramite del Coordinamento Provinciale dei volontari di protezione civile, la gestione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale sulla base delle direttive regionali e nazionali vigenti, raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Regione Piemonte.

8 - Il Servizio di Protezione Civile provinciale assicura le funzioni di supporto organizzativo e segreteria alle sedute ed al funzionamento dell'Unità di Crisi provinciale.

9 - L'Unità di Crisi provinciale, ai sensi dell'art.9 - comma 5 del Regolamento attuativo n.8/R di Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile (L.R. 07/2003), può avvalersi delle Unità di Crisi dei Centri Operativi Misti (COM).

Art. 10

(Coordinamento dell'Unità di Crisi Provinciale)

1 - L'Unità di Crisi Provinciale è retta in emergenza dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo in qualità di Coordinatore; lo stesso svolge funzione di raccordo nei rapporti tra il Comitato Provinciale e l'Unità di Crisi.

In ordinario, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo cura la gestione dell'Unità di Crisi provinciale.

2 - Il Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile, in caso di necessità o assenza, potrà delegare le singole funzioni attribuitegli dal presente Regolamento per la gestione dell'emergenza, ai Dirigenti dell'Area Lavori Pubblici.

3 - In presenza di attività attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto per fronteggiare eventi di cui all'articolo

2, comma 1, lettera c) della L.225/1992, l'Unità di Crisi Provinciale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi prefettizi, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Art. 11

(Composizione dell'Unità di Crisi Provinciale)

1 – In prima convocazione l'Unità di Crisi Provinciale si riunirà secondo la seguente articolazione:

a) l'Assessore delegato
b) il Dirigente del Servizio di Protezione Civile (Coordinatore dell'Unità di Crisi)
e le seguenti Funzioni con i relativi Referenti gestionali (art.9 – comma 3 del presente Regolamento):

- c) Funzione Strutture operative – S.a.R. (Search and Rescue)
- d) Funzione Trasporti, Circolazione, Viabilità
- e) Funzione Sanità, Assistenza sociale e veterinaria
- f) Funzione Materiali pericolosi ed interventi tecnici specialistici di soccorso
- g) Funzione Tecnica e di Pianificazione
- h) Funzione Volontariato

2 – In relazione all'evoluzione dell'evento e alla necessità di gestione dell'emergenza, su richiesta del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato o del Coordinatore dell'Unità di Crisi, la composizione di cui al comma precedente può essere integrata con le restanti Funzioni di supporto di seguito indicate:

- i) Funzione Mass Media e Informazione
- j) Funzione Servizi Essenziali
- k) Funzione Telecomunicazioni
- l) Funzione Materiale e mezzi
- m) Funzione Censimento danni a persone e cose
- n) Funzione Enti Locali
- o) Funzione Assistenza alla popolazione, logistica evacuati e zone ospitanti
- p) Funzione Coordinamento Centri Operativi Misti

3 - Le Funzioni di Supporto attivate in emergenza, anche in forma ridotta in relazione all'entità dell'evento in atto, dovranno essere dirette e garantite dai Referenti gestionali, per tutta la durata dell'emergenza.

Art. 12

(Istituzione dell'Unità di Crisi Provinciale: nomina dei componenti)

1 – Il Servizio di Protezione Civile della Provincia provvede a richiedere agli Enti ed Organismi Istituzionali interessati i recapiti di emergenza per la convocazione dell'Unità di Crisi.

2 – Il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo provvede a richiedere ai Dirigenti d'Area, l'indicazione dei funzionari di riferimento che dovranno far parte dell'Unità di Crisi o Sala Operativa provinciale in emergenza.

3 - I Referenti gestionali delle Funzioni di Supporto possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata del Presidente della Provincia.

Art. 13

(Modalità di attivazione dell'Unità di Crisi Provinciale)

1 - L'Unità di Crisi Provinciale è convocata dal Presidente del Comitato Provinciale di Protezione Civile in previsione di un evento - di cui all'art.2, comma 1, lettera b della L.225/1992 - o nell'immediata conseguenza dello stesso e rimane operativa fino a quando non venga comunicata la fine dello stato di allarme.

2 – Secondo quanto disposto dal “Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”, approvato con DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578, in caso di LIVELLO DI CRITICITA' 2 (criticità moderata) per rischio idrogeologico ed idraulico/nevicate e rischio valanghe, derivante dall'emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Piemonte di un bollettino di allerta meteorologica o nivologica per rischio valanghe, il Presidente del Comitato Provinciale di Protezione Civile o suo delegato, informato da parte del

Servizio provinciale di Protezione Civile, **deciderà circa l'attivazione dell'Unità di Crisi**, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

3 – Secondo quanto disposto dal “Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”, approvato con DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578, in caso di LIVELLO DI CRITICITA' 3 (criticità elevata) per rischio idrogeologico ed idraulico/nevicate e rischio valanghe, derivante dall'emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Piemonte di un bollettino di allerta meteoidrologica o nivologico per rischio valanghe, il Presidente del Comitato o suo delegato, informato da parte del Servizio provinciale di Protezione Civile, **attiva l'Unità di Crisi**, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

4 – In presenza di una situazione di criticità derivante da rischi naturali o antropici che richieda un'azione coordinata di interventi di protezione civile a livello provinciale, il Presidente del Comitato, informato da parte del Servizio provinciale di Protezione Civile, deciderà circa l'attivazione dell'Unità di Crisi, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

5 - L'Unità di Crisi Provinciale potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Provinciale di Protezione Civile, quale supporto tecnico alle proprie attività e per l'espletamento delle funzioni consultive e di indirizzo.

6 - L'attivazione dell'Unità di Crisi Provinciale al verificarsi di un evento è susseguente al compimento delle seguenti attività preliminari:

- a) verifica della situazione in atto, del grado di criticità e della gravità delle segnalazioni di pericolo pervenute al Servizio di Protezione Civile da Enti o Istituzioni preposte a svolgere attività di Protezione Civile o anche da singoli cittadini;
- b) informazione della situazione in atto al Presidente del Comitato Provinciale di Protezione Civile;

c) scambio di informazioni con la Prefettura per valutare e concordare le decisioni da adottare.

7 – Una volta attivata l'Unità di Crisi dovranno essere garantiti, prevedendo opportuni turni di reperibilità tra il personale del Settore Sistemi Informativi e del Settore Patrimonio, i servizi essenziali necessari per l'espletamento delle attività della Sala Operativa.

8 – Una volta attivata l'Unità di Crisi l'Area Funzionale del Territorio garantirà la gestione delle reti di monitoraggio di competenza provinciale.

9 – Una volta attivata l'Unità di Crisi l'Area Funzionale dell'Agricoltura garantirà il supporto nell'attività di vigilanza sul territorio attraverso le guardie del Servizio Tutela Flora e Fauna.

10 - L'Unità di Crisi Provinciale opera presso i locali del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo, fatto salvo altre decisioni concordate all'occorrenza dal Presidente della Provincia con il Prefetto.

11 – Una volta convocata l'Unità di Crisi ed attivate le Funzioni di Supporto per i motivi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, tale organo rimane attivo fino al momento in cui non venga comunicata la fine dell'emergenza da parte del Presidente del Comitato Provinciale di Protezione Civile sentito il Responsabile dell'Unità di Crisi ed i componenti del Comitato ristretto.

CAPO VI – I CENTRI OPERATIVI MISTI (C.O.M.)

Art. 14

(Centri Operativi Misti – C.O.M.)

1 - I Centri Operativi Misti (C.O.M.) sono strutture operative decentrate di protezione civile a livello provinciale, attivate per il tempo dell'emergenza, il cui responsabile

dipende dall'Unità di Crisi della Provincia per gli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b) della L.225/92 e dal Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura (C.C.S.) per gli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera c) della L.225/92.

2 - I Centri Operativi Misti sono composti dai rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative provinciali ed operano sul territorio di più Comuni in supporto alle attività dei Sindaci favorendo il coordinamento dei servizi di emergenza e delle attività di soccorso organizzate a livello provinciale in aree intercomunali.

Art. 15

(Istituzione dei Centri Operativi Misti – C.O.M.)

1 – Le modalità di costituzione ed attivazione, nonché il funzionamento dei C.O.M., sono definiti dalla Provincia di Cuneo di concerto con la Prefettura, così come espressamente indicato dal Regolamento Regionale di Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile n.8/R, in attuazione dell'art.25 della L.R. n.7/2003.

2 – Il territorio della Provincia di Cuneo, sulla base del Decreto prot.n.4427/20.4.1 Area V del 29-01-2009 a firma congiunta del Prefetto di Cuneo e del Presidente della Provincia, è stato suddiviso in zone facenti capo ad 11 Comuni, sedi dei Centri Operativi Misti (C.O.M.).

I raggruppamenti sono riportati nella seguente tabella:

N° del COM	Comune sede di COM	Comuni afferenti
1	Cuneo	Beinette, Bernezzo, Boves, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Margarita, Montemale, Monterosso Grana, Peveragno, Pradleves , Valgrana, Vignolo
2	Alba	Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cissone, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Govone , Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba
3	Borgo San Dalmazzo	Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio
4	Bra	Baldissero d'Alba, Bra, Ceresole d'Alba, Cherasco, Montà, Montaldo Roero, Monteuro Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno
5	Busca	Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Tarantasca, Villar San Costanzo
6	Ceva	Alto, Bagnasco, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Garesio, Iglia, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Roccacigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola

7	Cortemilia	Arguello, Bergolo, Bosia, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Saliceto, San Benedetto Belbo, Torre Bormida
8	Fossano	Benevagienna, Castelletto Stura, Centallo, Cervere, Fossano, Genola, Montanera, Morozzo, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità
9	Mondovì	Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Clavesana, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca de Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Mondovì, Villanova Mondovì
10	Saluzzo	Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassinò, Gambaasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Riffredo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Valmala, Venasca, Verzuolo
11	Savigliano	Caramagna, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco

**Centri Operativi Misti (COM) individuati nella Provincia di Cuneo
con Decreto prot.n.4427/20.4.1 Area V del 29/01/2009 a firma congiunta del Prefetto di Cuneo e
del Presidente della Provincia**

3 – Per quanto riguarda il C.O.M. n.2 (Alba), in caso di necessità, potrà essere attivata una sottozona con sede a Santo Stefano Belbo.

4 – La Provincia di Cuneo di concerto con la Prefettura, sulla base delle richieste avanzate dai Comuni, qualora ritenuto più rispondente a ragioni di omogeneità ed opportunità amministrativa e gestionale, può ridefinire la composizione dei Centri Operativi Misti sul territorio provinciale di competenza.

Art. 16

(Composizione dei Centri Operativi Misti – C.O.M.)

1 – Ai sensi della L.R. 07/2003 e del Regolamento attuativo n.8/R di Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile, il C.O.M. è composto da:

- a) un rappresentante della Provincia che lo presiede in caso di attivazione da parte del Presidente della Provincia
- b) un rappresentante della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
- c) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- d) il Sindaco del Comune sede di C.O.M. o suo delegato
- e) un rappresentante del Coordinamento provinciale volontari di protezione civile.

2 – Tale composizione, con il supporto del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale e del Comandante della Polizia Municipale, costituirà altresì l'Unità di Crisi del C.O.M. di cui al comma 8 dell'art.9 della DPGR 18/10/2004 n.8/R.

3 – Il Presidente della Provincia, su segnalazione del responsabile del C.O.M., potrà richiedere al Prefetto la designazione di uno o più rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, del Corpo Forestale dello Stato presenti sul territorio provinciale e di altri Enti Statali di cui sia valutata congiuntamente l'opportunità della presenza.

4 - In base dell'entità dell'emergenza in atto, la composizione del C.O.M. di cui al precedente comma 1 potrà essere integrata dal Responsabile del C.O.M. prevedendo la partecipazione dalle seguenti figure:

- a) i Sindaci dei Comuni interessati all'evento o loro delegati
- b) il Presidente della Comunità Montana o della Comunità Collinare (ove presenti sul territorio del COM) o suo delegato
- c) un rappresentante della Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo
- d) un rappresentante dell' ASL competente per territorio
- e) un rappresentante della Centrale Operativa del 118 di Cuneo

- f) un rappresentante del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana
- g) un rappresentante dell'ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Cuneo
- h) un rappresentante dell'Agenzia Interregionale Fiume Po (AIPO)
- i) un rappresentante delle industrie a rischio coinvolte
- j) un rappresentante dell'Ente proprietario e/o gestore degli invasi coinvolti
- k) un funzionario dell'Ufficio Tecnico del Comune capo C.O.M.
- l) un rappresentante dell'A.R.I.
- m) i rappresentanti dei Servizi pubblici essenziali (luce, acqua, gas, telefonia, trasporti)
- n) i rappresentanti di altri Uffici ed Enti di cui si renderà necessaria ed opportuna la presenza.

5 – In caso di assenza del rappresentante della Provincia in qualità di Responsabile, il C.O.M. è presieduto dal Sindaco del Comune sede di C.O.M. o suo delegato.

6 - In presenza di attività, attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto per fronteggiare eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L.225/92, il C.O.M., nella stessa composizione di cui ai precedenti commi 1 e 4, sarà presieduto da un rappresentante della Prefettura con il concorso nel passaggio della gestione delle operazioni di soccorso del rappresentante della Provincia.

7 – In emergenza gli uffici della struttura comunale sede del C.O.M. assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo al funzionamento del C.O.M. e dell'eventuale Unità di Crisi; in regime ordinario gli uffici comunali di protezione civile espletano le attività necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento del C.O.M.

Art. 17

(Compiti dei Centri Operativi Misti – C.O.M.)

1 – I compiti fondamentali dei C.O.M., volti a favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci appartenenti al C.O.M. stesso, sono così riassumibili:

- a) assicurare il coordinamento dei soccorsi ed ogni altro intervento assistenziale alla popolazione colpita in collaborazione con le autorità locali di protezione civile;
- b) fornire assistenza alle Autorità locali mantenendosi, per tutta la durata dell'emergenza, in permanente contatto con l'Unità di Crisi Provinciale o il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) della Prefettura qualora attivato;
- c) verificare quotidianamente la disponibilità di personale, mezzi e materiali per i soccorsi urgenti e per l'assistenza alla popolazione colpita ed inoltrare le relative richieste alle Sale Operative della Prefettura e della Provincia;
- d) segnalare eventuali interruzioni stradali ed attivare possibili itinerari alternativi;
- e) supportare i Sindaci nella predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorsi e nell'attivazione delle risorse individuate all'interno dei piani comunali di protezione civile;
- f) supportare i Sindaci per il mantenimento dell'ordinaria amministrazione dei Comuni (anagrafe-stato civile ed ufficio tecnico principalmente);
- g) supportare i Sindaci nell'attività di censimento della popolazione colpita, segnalando all'Unità di Crisi provinciale ed al C.C.S. della Prefettura la situazione dei danni subiti;
- h) adeguare e verificare anche con esercitazioni i propri moduli operativi con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione e alle pianificazioni comunali di emergenza.

Art. 18

(Modalità di attivazione dei Centri Operativi Misti – C.O.M.)

1 – Il Regolamento attuativo n.8/R di Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile assegna alle Province il compito di individuare le modalità di attivazione dei C.O.M.

2 – Secondo quanto disposto dal “Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”, approvato

con DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578, in caso di LIVELLO di CRITICITA' 2 (moderata criticità) e LIVELLO di CRITICITA' 3 (elevata criticità) per rischio idrogeologico ed idraulico/rischio nevicate e rischio valanghe, derivante dall'emissione da parte del Centro Funzionale della Regione Piemonte di un bollettino di allerta meteorologica o nivologico per rischio valanghe, il Presidente della Provincia, d'intesa con il Prefetto, valuterà l'opportunità di attivare il/i C.O.M. competente/i per territorio.

3 – I C.O.M. possono inoltre essere attivati dal Presidente della Provincia, di concerto con il Prefetto, anche su richiesta dei Sindaci, allorché venga rappresentata una situazione di particolare criticità derivante da rischi naturali o antropici che richieda un'azione coordinata di interventi di protezione civile a livello sovracomunale.

4 - Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento, si rimanda alla sottoscrizione di eventuali protocolli operativi tra i Comuni afferenti al C.O.M., la Prefettura e la Provincia, al fine di individuare compiutamente le attività di coordinamento locale a supporto del sistema provinciale di protezione civile e la disponibilità delle risorse umane e strumentali da parte del C.O.M. stesso.

CAPO VII – Il Servizio provinciale di Protezione Civile

Art. 19

(Servizio provinciale di Protezione Civile)

1 – Ai sensi dell'art.11 della L.R. n.07/2003 la Provincia di Cuneo si dota di una propria struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.225/92.

2 - Il Servizio Provinciale di Protezione Civile è la struttura dell'Ente deputata ad espletare le attività di protezione civile che competono alla Provincia in base alla normativa vigente, sia in via ordinaria che in emergenza.

3 – Il Servizio Provinciale di Protezione Civile espleta i seguenti compiti:

- **nell'ordinario** è tenuto a:

- a) coordinare e organizzare le attività di previsione e prevenzione degli eventi che possono determinare situazioni di emergenza, con conseguente danno a persone e beni, anche attraverso la predisposizione e l'aggiornamento dei piani provinciali;
 - b) diramare i bollettini di allertamento emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte;
 - c) partecipare alle attività regionali di protezione civile;
 - d) garantire il servizio di pronta reperibilità di protezione civile, prevedendo anche periodica formazione del personale reperibile;
 - e) promuovere l'aggiornamento della cartografia tematica provinciale e della banca dati territoriale, realizzando anche studi ed indagini allo scopo di aggiornare la pianificazione di emergenza;
 - f) definire la disponibilità in ambito provinciale delle risorse in personale, mezzi, attrezzature e strutture finalizzate ad interventi di protezione civile;
 - g) fornire ai Comuni indicazioni operative e supporto in riferimento ai dati territoriali ed alla documentazione cartografica;
 - h) programmare le attività di formazione del personale in organico all'Amministrazione Provinciale;
 - i) programmare periodiche esercitazioni di verifica della pianificazione di emergenza e di addestramento del personale chiamato ad operare in emergenza;
 - j) organizzare il volontariato di protezione civile, provvedendo anche al sostegno alle Organizzazioni di volontariato mediante programmi di formazione degli addetti, l'erogazione di contributi economici e la cessione di mezzi e materiali in comodato d'uso;
 - k) promuovere iniziative per la promozione della cultura della protezione civile presso la cittadinanza ed il mondo della scuola;
- **in emergenza** è tenuto a:
 - a) gestire una situazione di crisi, coordinando gli interventi necessari per fronteggiare eventi straordinari a livello provinciale;

- b) supportare il Presidente della Provincia e l'Unità di Crisi provinciale nel coordinamento degli interventi di soccorso;
- c) coordinare, unitamente ai tecnici specializzati preposti, al censimento dei danni;
- d) attivare e coordinare il volontariato di protezione civile;
- e) tenere i contatti tra Dipartimento, Prefettura, Regione Piemonte, C.O.M. e Comuni.

4 – Il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo svolge inoltre le funzioni di controllo, coordinamento e supporto tecnico alle attività dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile, istituiti dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25/06/2008 n.14-9023, ai sensi della Direttiva P.C.M. 27/02/2004 recante *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale regionale per il rischio idraulico ed idrogeologico ai fini di protezione civile”*. Per l'espletamento di tali attività si avvale, sia in fase preventiva che in presenza di un livello di attenzione o allarme, del supporto di gruppi di volontariato di protezione civile adeguatamente formati a carico della Regione Piemonte, con il concorso tecnico degli Enti Locali.

5 – Secondo quanto disposto nel *“Protocollo d'intesa tra la Provincia di Cuneo e la Prefettura – UTG per la disciplina dei reciproci rapporti in relazione allo svolgimento delle attività previste per il nuovo sistema di allertamento Regionale ai fini di protezione civile”* sottoscritto tra le parti il 10/10/2005, il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo provvede, mediante l'utilizzo del software specifico denominato *“Alerting System”*, a gestire *in toto* gli obblighi di informazione ed allertamento, sia con riferimento ai documenti previsionali (bollettino meteo e bollettino di criticità) sia con riferimento ai documenti di monitoraggio e di sorveglianza derivanti dal *“Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile – prima parte”* approvato con D.G.R. 30/07/2007 n.46-6578.

6 - Al fine di garantire l'effettuazione del servizio, la Provincia di Cuneo, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale, ha istituito il servizio di pronta reperibilità di protezione civile attivo tutti i giorni dell'anno, garantendo altresì, anche indirettamente mediante appalto a servizi esterni, il presidio continuo dell'apparecchiatura fax di emergenza h 24, definendo procedure che consentano, in caso di necessità, una pronta attivazione dei funzionari reperibili ed il loro coordinamento con le altre reperibilità dei Servizi provinciali interessati.

7 - Ai sensi della L.R. 7/2003, art. 21, comma 2, il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo favorisce le attività di formazione promuovendo e coordinando, unitamente alla Regione Piemonte, la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi anche di esperti, istituti e centri specializzati dotati di specifiche competenze.

8 - Costituisce altresì finalità preventiva di cui al comma 2 la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, la diffusione della cultura della protezione civile e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

9 - Il Servizio di Protezione Civile assicura le attività di supporto e di segreteria alle sedute del Comitato provinciale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi Provinciale.

10 - I locali degli uffici del Servizio provinciale di protezione civile sono ubicati in via Massimo D'Azeglio, n.8 in Cuneo. Agli uffici sono annessi i locali destinati all'Unità di Crisi Provinciale, alla Sala Operativa per la gestione delle emergenze, alla sala radio ed alla sala stampa.

Art. 20

(Sala Operativa provinciale)

1- La Sala Operativa di Protezione Civile della Provincia di Cuneo è costituita dall'insieme dei locali e delle strutture che consentono la gestione ed il coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza.

2 - La Sala Operativa di Protezione Civile è ubicata presso gli uffici del Servizio provinciale di Protezione Civile, siti in Cuneo, via Massimo D'Azeglio n.8, ed è dotata di adeguati supporti informatici e adiacente alla sala radiocomunicazioni al fine di garantire la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi sul territorio provinciale.

3 - Poiché l'Unità di Crisi Provinciale è strutturata per Funzioni di Supporto, nella Sala Operativa operano i referenti gestionali delle Funzioni di Supporto coordinati dal Dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Cuneo, in qualità di Coordinatore dell'Unità di Crisi provinciale.

4 – Nella Sala Operativa possono inoltre essere presenti, secondo necessità, i rappresentanti di altri soggetti Istituzionali non menzionati nei precedenti artt.5 e 11 del presente Regolamento, i rappresentanti di gruppi ed associazioni di volontariato, i rappresentanti di Aziende erogatrici di servizi essenziali, nonché persone qualificate la cui specifica attività, esperienza e competenza siano ritenute utili ai fini della soluzione di particolari problemi contingenti.

5 - La Sala Operativa sarà messa a disposizione della Prefettura per la gestione ed il coordinamento di eventi straordinari (art. 2, comma 1, lettera c della L.225/1992) e costituirà la Sala Operativa unica ed integrata di cui alla Direttiva PCM del 03/12/2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".

Art. 21

(Sala Radiocomunicazioni provinciale)

1 - La Sala Radio provinciale è la struttura attraverso cui la Provincia garantisce i contatti con la Prefettura e con i Comuni sede di Centri Operativi Misti (C.O.M.) durante le esercitazioni e le emergenze nei casi di crollo tecnologico delle normali linee telefoniche.

2 – La Sala Radio coordina le attività volte a garantire la funzionalità delle comunicazioni in emergenza, per le quali il Responsabile si avvale dell'associazione Radiomatori Italiani (A.R.I.) di Cuneo.

3 – La Sala Radio potrà essere implementata con postazione radio dedicata ai servizi dei Vigili del Fuoco e dell'emergenza sanitaria.

4 – Il personale abilitato all'uso delle apparecchiature radioamatoriali, sulla base di una apposita convenzione con la Provincia di Cuneo, è esclusivamente quello dei volontari del Gruppo dell'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) di Cuneo, in possesso di licenza ministeriale attiva.

5 - I locali della Sala Radio provinciale sono individuati presso gli uffici del Servizio provinciale di Protezione Civile, in via Massimo d'Azeglio n. 8 in Cuneo.

CAPO VIII – Settori provinciali che concorrono alle attività di protezione civile

Art. 22

(Settori provinciali che concorrono alle attività di protezione civile)

1 - I Settori provinciali che possono concorrere attivamente nella gestione dell'attività di emergenza sono:

- Area Funzionale dei Lavori Pubblici:
 - a) Settore Opere Pubbliche e Viabilità – Cuneo e Saluzzo
 - b) Settore Opere Pubbliche e Viabilità – Alba e Mondovì

- c) Settore Edilizia
- Area Funzionale del Territorio:
 - a) Settore Assetto del Territorio
 - b) Settore Risorse naturali
 - c) Settore Tutela Ambiente
- Area Servizi Interni:
 - a) Settore Sistemi Informativi
 - b) Settore Gestione Risorse e Beni Strumentali
- Area Funzionale Agricoltura:
 - a) Settore Agricoltura
 - b) Settore Tutela Flora e Fauna

2 - In caso di emergenza, il coordinamento delle attività dei Settori provinciali indicati al comma precedente, avviene per il tramite dell'Unità di Crisi; inoltre, in caso di necessità, potrà essere attivata l'intera struttura dell'Amministrazione provinciale.

3 - I Dirigenti di Settore, con proprio atto, individuano il personale di riferimento che potrà essere chiamato ad integrare l'Unità di Crisi.

4 – il Servizio di Protezione Civile provinciale provvede ad organizzare periodici corsi di formazione ed aggiornamento del personale che partecipa all'attività di Protezione Civile.

CAPO IX – Volontariato di Protezione Civile

Art. 23

(Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile)

1 - La Provincia di Cuneo riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile.

2 – La Provincia di Cuneo assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività ordinarie di previsione e prevenzione ed a quelle di emergenza, nel rispetto delle competenze della Provincia secondo quanto disposto al proposito dalla normativa regionale e nazionale (L. 225/1992, D.P.R. 194/2001, L.R. 44/2000, L.R. 07/2003 e Regolamento Regionale del volontariato 18 ottobre 2004, n. 9/R).

Art. 24

(Il Coordinamento Provinciale Volontari di Protezione Civile)

1 – Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile 18 ottobre 2004, n. 9/R, il volontariato di protezione civile si organizza, a livello provinciale, con i coordinamenti provinciali.

2 – In Provincia di Cuneo è attivo il Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile Cuneo, quale organizzazione di volontariato senza fini di lucro operante nel campo della protezione civile.

2 – Al fine di garantire una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, e usufruire dei benefici di legge, il Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile è iscritto all'elenco nazionale di cui all'art.1, comma 3 del D.P.R. 194/2001 ed al registro regionale del Volontariato di cui agli artt.3 e 4 della L.R. 38/1994.

3 – La Provincia di Cuneo, attraverso apposita convenzione stipulata tra la parti, disciplina i rapporti con il Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile, favorendone lo sviluppo, l'aggregazione delle varie realtà locali esistenti (gruppi comunali e associazioni), la formazione e l'impiego, con la finalità di contribuire a realizzare un sistema di protezione civile efficiente sia con riferimento alle attività di carattere preventivo, sia con riferimento alla gestione delle situazioni di emergenza.

4 – Il Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile e le Organizzazioni di volontariato che lo costituiscono, forniscono al Presidente della Provincia, quale autorità provinciale di protezione civile, ogni possibile e fattiva collaborazione.

I compiti delle organizzazioni di volontariato in emergenza vengono individuati e definiti nel Piano Provinciale di Protezione Civile, in relazione alla tipologia dei rischi, alla natura ed alle tipologia delle attività svolte.

Art. 25

(Attivazione ed impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1 – Ai sensi dell'art.10 del Regolamento Regionale del Volontariato 18 ottobre 2004, n. 9/R, i Gruppi e le Associazione di volontariato di Protezione Civile possono essere impiegati:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza.

2 – Per le attività di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b) della L.225/1992, qualora l'evento possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nella Provincia di Cuneo, l'autorizzazione all'attivazione e all'impiego del volontariato, con i conseguenti eventuali benefici di legge, è affidata al Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile, sentito il Presidente della Provincia (o suo delegato) in qualità di autorità provinciale di protezione civile.

CAPO X – Disposizioni finali

Art. 26

(Pubblicità del Regolamento)

1 - Il presente Regolamento viene trasmesso:

- a) alla Prefettura – UTG di Cuneo;
- b) all'Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Piemonte;
- c) agli Enti Istituzionali interessati;
- d) ai Dirigenti di Settore della Provincia;
- e) al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Cuneo.

Art. 27

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1 - Il presente Regolamento, redatto in ottemperanza all'art.1 del vigente Statuto Provinciale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Provinciale.

2 - Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di Protezione Civile contenuta in altri Regolamenti provinciali in contrasto con questo regolamento.

3 - Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, con il voto di almeno un terzo dei propri componenti in seduta plenaria, può proporre modifiche al presente Regolamento.

Art. 28

(Rinvio)

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle Direttive e Circolari emanate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di Protezione Civile.

Art. 29

(Trattamento economico Organi Provinciali)

1 - Non sono previsti gettoni o rimborsi per le cariche di cui agli artt. 3, 5, 9 e 11 del presente Regolamento ad eccezione di rimborsi spesa riconosciuti, nei termini di legge, a seguito di specifico provvedimento del Presidente della Provincia.

APPENDICE – Riferimenti normativi

- ❖ **LEGGE 24 Febbraio 1992, n.225** – *“Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile”*
- ❖ **LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2000, n.44** – *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.*
Capo XIII. Protezione civile
- ❖ **LEGGE REGIONALE 14 Aprile 2003, n.7** – *“Disposizione in materia di Protezione Civile”*
- ❖ **Decreto Presidente Giunta Regionale 18 Ottobre 2004, n.7/R** – *“Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione Civile”*
- ❖ **Decreto Presidente Giunta Regionale 18 Ottobre 2004, n.8/R** – *“Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile”*
- ❖ **Decreto Presidente Giunta Regionale 18 Ottobre 2004, n.9/R** – *“Regolamento regionale di del volontariato di Protezione Civile”*
- ❖ **Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139** – *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art.11 della Legge 29 luglio 2003, n.229”*
- ❖ **Delibera Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 46-6578** - *“Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”.*
- ❖ **Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2008** *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.*
- ❖ **L.225/92 - Art.2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza)**
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

❖ **L.225/92 - Art.11 (Strutture operative nazionali del Servizio)**

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

❖ **L.225/92 - Art.12 (Competenze delle Regioni).**

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

❖ **L.225/92 - Art.13 (Competenze delle Province).**

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli *articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

❖ **L.225/92 - Art.14 (Competenze del Prefetto).**

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b) e c)* del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

❖ **L.225/92 - Art.15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco)**

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

❖ **L.225/92 - Art.18 (Volontariato).**

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'*articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984*,

n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 1984, n. 363*, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla *legge 11 agosto 1991, n. 266* .

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613*.

❖ **L.R.44/2000 - Art.70 (Funzioni della Regione).**

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare l'identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e l'individuazione degli interventi mitigatori;

d) coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile;

f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;

f) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

g) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;

h) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;

k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.

❖ **L.R.44/2000 - Art.71 (Funzioni delle Province).**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;
- b) l'attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;
- c) l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) l'attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
- f) gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

❖ **L.R.44/2000 - Art.72 (Funzioni dei Comuni).**

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
- b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.

❖ **L.R.07/2003 – Capo III Modello di intervento - Art.6 (Modello Preventivo).**

1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:

- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
- d) l'informazione;

- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.
2. L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
- ❖ **L.R.07/2003 – Capo III Modello di intervento - Art.7 (*Pianificazione dell'emergenza*).**
1. In applicazione di quanto disposto dalla L.24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:
- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
 - b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
 - c) la predisposizione di un parco risorse regionale;
 - d) la formazione;
 - e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli Enti.
2. L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
- ❖ **L.R.07/2003 – Capo III Modello di intervento - Art.8 (*Modello di soccorso*).**
1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
 - b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
 - c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
 - d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
 - e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - f) il primo intervento tecnico;
 - g) il soccorso sanitario;
 - h) il soccorso socio-assistenziale.
2. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
- ❖ **L.R.07/2003 – Capo III Modello di intervento - Art.9 (*Modello di primo recupero*).**
1. L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.
- ❖ **L.R.07/2003 – Capo IV Autorità del sistema regionale di protezione civile - Art.11 (*Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia*).**
1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello

intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli Enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.

2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.

4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della Provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune e della Provincia:

a) a livello comunale o intercomunale, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

b) a livello provinciale, il Presidente della Provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

❖ **L.R.07/2003 – Capo V Competenze in materia di protezione civile - Art.13 (Competenze di Comuni e della Provincia).**

1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della L.R.26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.

2. I Comuni e le Province esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:

a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.

3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla L.R.44/2000, ed esercitano le attività di soccorso e assistenza.

❖ **L.R.07/2003 – Capo VI Organi e Strutture del sistema regionale di protezione civile - Art.15 (Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile).**

1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.

2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di Crisi comunale, oppure dell'Unità di Crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di Crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.

4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.

5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.

6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

❖ **Regolamento Regionale 18/10/2004 n.7/R - "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile".**

Art. 3. (Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.

2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi sono descritti all'articolo 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.

3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di Crisi provinciale.

4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento Nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. La Provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti.

Art. 6. (Piano di emergenza provinciale)

1. La Provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale.

2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all'articolo 4, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.
3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:
 - a) istituzione, in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Governo con provvedimenti della Provincia, dei Centri operativi misti (COM);
 - b) regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto;
 - c) definizione dei protocolli operativi con l'Ufficio Territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario.
4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di Crisi provinciale.
5. La Provincia, con propria deliberazione approva il piano di emergenza provinciale e i successivi aggiornamenti.
6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

❖ **Regolamento Regionale 18/10/2004 n.8/R - "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile".**

Art. 4. (Comitato provinciale di protezione civile)

1. La Provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato provinciale di protezione civile.
2. Il Comitato provinciale di cui al comma 1, al fine di garantire quanto previsto all'articolo 1, comma 3, è composto almeno da:
 - a) il Presidente della Giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede;
 - b) un rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Governo;
 - c) un rappresentante della Regione.
3. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Art. 6. (Funzioni dei Comitati di Protezione civile)

1. I Comitati di protezione civile garantiscono, rispettivamente a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/2003.

2. A tal fine i Comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. I Comitati di Protezione civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
4. I Comitati di Protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del Consiglio comunale, intercomunale in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, regionale ed operano fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 9. (Unità di Crisi provinciale)

1. La Provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio Regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di Crisi provinciale.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di Crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.
3. L'Unità di Crisi provinciale è composta almeno:
 - a) dal Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato;
 - b) dai responsabili delle direzioni provinciali competenti.
4. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi provinciale, si avvale, se necessario, delle Unità di Crisi dei Centri Operativi Misti (COM).
6. La Provincia di concerto con l'Ufficio Territoriale di Governo istituisce i COM.
7. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono definiti dalle singole Province.
8. L'Unità di crisi dei COM è composta almeno da:
 - a) un rappresentante della Provincia, in qualità di coordinatore;
 - b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo.